CAMERA DEI DEPUTATI N. **2638**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMICI, AMBROSI, AMICH, CARAMANNA, CARETTA, CERRETO, CIABURRO, DE CORATO, FRIJIA, GABELLONE, IAIA, LAMPIS, LA SALANDRA, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, MOLLICONE, PADOVANI, POLO, URZÌ, ZURZOLO

Disposizioni in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto e di definizione di linee guida per l'uso dei dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie

Presentata il 2 ottobre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Come tristemente noto, l'amianto, nonostante il divieto di utilizzo in Italia dal 1992, stabilito dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, continua a rappresentare una grave minaccia per la salute pubblica e, in particolare, dei lavoratori. Le fibre di amianto, se inalate, possono causare patologie gravi e spesso letali, come l'asbestosi, il mesotelioma pleurico e il carcinoma polmonare, con un lungo periodo di latenza che rende la prevenzione ancora più critica.

Sebbene l'Italia vanti una legislazione avanzata in materia di sicurezza sul lavoro, costituita dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che comprende, nel titolo IX del capo III, una sezione specifica dedicata alla protezione dall'amianto, l'esperienza quotidiana e i dati epidemiologici dimostrano come permangano diverse lacune applicative e aree di miglioramento. In particolare, la gestione dell'esposizione residua all'amianto, presente in migliaia di edifici e infrastrutture, richiede un costante aggiornamento delle pratiche e delle normative.

I dati più recenti tracciati dall'associazione ONA – Osservatorio nazionale amianto e dal Registro nazionale dei mesoteliomi, tenuto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, restituiscono un quadro epidemiologico drammatico e confermano l'urgenza di un intervento normativo e operativo rafforzato.

Il mesotelioma maligno, un tumore raro e aggressivo, è la patologia simbolo, sebbene non la sola, dell'esposizione all'amianto. In Italia, si stima che ben il 90 per cento dei casi di mesotelioma maligno sia direttamente riconducibile all'esposizione a questo minerale. Questo tumore colpisce prevalentemente gli uomini, con un'incidenza pari allo 0,8 per cento di tutti i tumori diagnosticati nelle persone di sesso maschile e allo 0,3 per cento nelle persone di sesso femminile.

La presenza dell'amianto nel territorio nazionale è ancora massiccia e capillare. L'ONA stima che in Italia siano presenti oltre 40 milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto, distribuiti in più di un milione di siti e micrositi. Di questi siti, almeno 50.000 sono di natura industriale e ben 42.000 sono classificati come siti di interesse nazionale, ossia aree ad alta complessità e priorità per la bonifica.

Particolarmente allarmante è la diffusione delle fibre di amianto anche in luoghi frequentati quotidianamente da fasce vulnerabili della popolazione e da numerosi lavoratori. I dati, infatti, evidenziano la presenza di amianto in: 2.500 scuole (con oltre 352.000 studenti e 50.000 unità di personale docente e non docente), luoghi che dovrebbero essere ambienti sicuri per la crescita e l'apprendimento, ma in molti casi rappresentano una potenziale fonte di rischio; almeno 500 ospedali, luoghi deputati alla cura e alla salute, dove la presenza di amianto mette a rischio i pazienti e il personale sanitario; 1.500 biblioteche e altri edifici pubblici, spesso con componenti in amianto integrati nei sistemi elettrici, termici o idraulici, rendendo la bonifica complessa e costosa.

A livello regionale, la situazione più grave per quanto concerne le vittime dell'amianto si registra in aree storicamente industrializzate o con un'elevata presenza di infrastrutture e siti produttivi che facevano largo uso di amianto, in particolare nella regione Lombardia dove, tra il 2022 e il 2024, sono stati segnalati oltre 1.800 casi di mesotelioma e di tumori polmonari riferiti a pazienti impiegati in settori con rischio di esposizione all'amianto.

I dati citati non fanno che ribadire l'urgenza e l'importanza della presente proposta di legge. La bonifica e la prevenzione dell'esposizione all'amianto non sono solo un obbligo legale, ma una priorità etica e sociale per proteggere la salute dei cittadini e dei lavoratori italiani. La persistenza di questo rischio richiede un'azione coordinata, decisa e supportata da strumenti normativi efficaci, come quelli proposti.

La presente proposta di legge nasce dalla consapevolezza che, nonostante gli sforzi compiuti, la tutela dei lavoratori esposti all'amianto necessita di un ulteriore rafforzamento, con un'attenzione specifica e puntuale sull'uso efficace dei dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie, troppo spesso sottovalutato o gestito in modo non ottimale. Prendendo spunto anche da iniziative regionali lodevoli, come la proposta di legge regionale di iniziativa consiliare della regione Lombardia recante disposizioni per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all'amianto (n. 112 del 30 aprile 2025), si intende adottare a livello nazionale un approccio più rigoroso e standardizzato.

La presente proposta di legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 reca le finalità della proposta di legge, che è orientata a una più efficace tutela della salute dei lavoratori esposti all'amianto, mediante l'introduzione di criteri obbligatori per la selezione e l'uso dei dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie.

L'articolo 2 specifica l'ambito di applicazione, estendendolo a tutti i contesti lavorativi, pubblici e privati, nei quali sussista una presenza accertata o potenziale di amianto.

L'articolo 3 introduce una serie di obblighi in capo ai datori di lavoro, rafforzando quanto già previsto dal citato decreto legislativo n. 81 del 2008 in merito alla valutazione del rischio, alla formazione, alla manutenzione dei dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie e alla gestione dei registri dei lavoratori esposti.

L'articolo 4 affida al Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il compito di emanare linee guida nazionali per l'uso dei dispositivi di

protezione individuali, prevedendone l'aggiornamento periodico.

L'articolo 5 disciplina le attività di vigilanza e le sanzioni applicabili in caso di inadempienze, anche in caso di reiterate violazioni.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di un fondo presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il supporto economico alle imprese nell'acquisto dei dispositivi di protezione individuali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge è volta a tutelare in modo più efficace la salute e la sicurezza dei lavoratori che, nell'esercizio della propria attività, possono essere esposti a fibre di amianto, in qualunque forma, livello o contesto operativo, in attuazione delle disposizioni della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro e del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale.

2. Ai fini della protezione dei lavoratori di cui al comma 1, la presente legge reca disposizioni concernenti l'obbligo di scelta, uso e mantenimento in efficienza di dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie specificamente adeguati al rischio derivante dall'esposizione all'amianto, individuati dalle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, nonché il rafforzamento delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recependo le indicazioni scientifiche più aggiornate in materia.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai datori di lavoro delle imprese pubbliche e private e ai lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, che svolgono o possono svolgere le proprie attività in ambienti lavorativi in cui vi sia la presenza accertata o potenziale di fibre di amianto, comprese le seguenti:

a) attività di bonifica, rimozione e smaltimento dell'amianto;

b) attività di manutenzione, ristrutturazione o demolizione di edifici o di impianti contenenti amianto;

c) attività di campionamento e analisi dell'amianto;

d) le altre attività che comportino un rischio concreto di esposizione a fibre di amianto, come individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Obblighi del datore di lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro ha l'obbligo di:

a) effettuare, prima dell'avvio delle attività di bonifica o rimozione, una valutazione approfondita e aggiornata del rischio derivante dall'esposizione all'amianto, che comprenda la mappatura delle aree a rischio e la stima dell'esposizione potenziale;

b) mettere in atto le misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie per eliminare o ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori all'amianto;

c) fornire dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie conformi al regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, garantendone una manutenzione adeguata, il controllo e la sostituzione;

d) fornire, ai sensi della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, una formazione specifica e periodica ai lavoratori esposti o potenzialmente esposti all'amianto, con particolare attenzione ai rischi, alle procedure operative e all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuali;

e) creare e mantenere aggiornato un registro dei lavoratori esposti all'amianto, trasmettendo regolarmente i relativi dati agli organi di vigilanza.

Art. 4.

(Linee guida nazionali per la scelta dei dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le linee guida nazionali per la scelta dei dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie, tenendo conto delle evidenze scientifiche disponibili più recenti, delle raccomandazioni di organismi nazionali e internazionali, nonché delle disposizioni della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativamente alla scelta, all'uso, alla manutenzione e alla verifica dei dispositivi medesimi negli ambienti lavorativi in cui vi sia la presenza, anche solo potenziale, di amianto.

2. Le linee guida adottate ai sensi del comma 1 stabiliscono, in particolare:

a) la classificazione delle diverse tipologie di dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie e il rispettivo livello di protezione in base all'esposizione, prevedendo anche i criteri di scelta dei dispositivi stessi a seconda dei livelli di concentrazione di fibre di amianto, della durata dell'esposizione, del tipo di attività e delle caratteristiche personali del lavoratore;

b) le procedure e le modalità di formazione dei lavoratori per l'uso corretto dei dispositivi di protezione individuali;

c) le modalità per il collaudo, la cura, la manutenzione e lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuali.

3. Le linee guida adottate ai sensi del comma 1 sono aggiornate con cadenza almeno triennale.

Art. 5.

(Vigilanza e sanzioni)

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro e le aziende sanitarie locali territorialmente com-

petenti vigilano sul rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. Ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni penali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle linee guida di cui all'articolo 4 della medesima legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per il mancato aggiornamento o l'omessa tenuta del registro dei lavoratori esposti, una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 3.000 euro;

b) per la mancata o incompleta valutazione del rischio, una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 5.000 euro, con l'obbligo di adeguamento entro trenta giorni dalla data della contestazione;

c) per la mancata fornitura o il mancato uso di idonei dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie, una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000 euro e la sospensione dell'attività fino all'adeguamento delle misure di protezione.

3. In caso di reiterata violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle linee guida di cui all'articolo 4, sono altresì disposti, per un periodo da dodici a diciotto mesi, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e l'esclusione da contributi o finanziamenti pubblici comunque denominati.

Art. 6.

(Sostegno economico alle imprese)

1. Al fine di garantire misure di sostegno economico alle imprese per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie adeguati al rischio derivante dall'esposizione all'amianto, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è istituito un fondo per la concessione di contributi, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di priorità e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.